

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p style="text-align: center;">Art. 1 Funzioni e definizioni</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché quelle ad esso attribuite da ogni altra norma vigente.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è di seguito denominato «Ministro».</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Funzioni e definizioni</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", tutela l'ambiente quale valore fondamentale della comunità nazionale e quale diritto inviolabile dei cittadini di oggi e di domani in attuazione dell'art. 9 della Costituzione e degli impegni europei e internazionali dell'Italia, e costituisce l'autorità nazionale di riferimento in materia ambientale.</p> <p>2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato «Ministero», esercita, in particolare, le funzioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle ad esso attribuite da ogni altra norma.</p> <p>3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è di seguito denominato «Ministro».</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 Organizzazione</p> <p>1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:</p> <p>a) Uffici di diretta collaborazione del Ministro, disciplinati dalle disposizioni del Capo III;</p> <p>b) un Segretariato generale e sette Direzioni generali.</p> <p>2. Le Direzioni generali sono coordinate dal Segretario generale.</p> <p>3. Le Direzioni generali assumono le seguenti denominazioni:</p> <p>a) Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento;</p> <p>b) Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;</p> <p>c) Direzione generale per la protezione della natura e del mare;</p> <p>d) Direzione generale per il clima e l'energia;</p> <p>e) Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali;</p> <p>f) Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Organizzazione</p> <p>1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:</p> <p>a) un Segretariato generale e sette Direzioni generali;</p> <p>b) gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;</p> <p>2. Le Direzioni generali sono coordinate dal Segretario generale.</p> <p>3. Le Direzioni generali assumono le seguenti denominazioni:</p> <p>a) Direzione generale per l'economia circolare (ECI);</p> <p>b) Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SSA);</p> <p>c) Direzione generale per il patrimonio naturalistico ed il mare (PNM);</p> <p>d) Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (CLEA);</p> <p>e) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA);</p> <p>f) Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CRESS);</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>g) Direzione generale degli affari generali e del personale.</p> <p>4. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonché ogni altra funzione ad esso connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e con il Segretariato generale, ivi inclusi:</p> <p>a) l'informazione ambientale e le attività di formazione ed educazione ambientale;</p> <p>b) l'attività istruttoria in materia di danno ambientale e di esercizio delle azioni di riparazione e risarcitorie, in relazione agli specifici ambiti di competenza, in collaborazione con la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali;</p> <p>c) il monitoraggio ed il controllo delle situazioni di crisi nelle materie di competenza, anche in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;</p> <p>d) l'attività istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;</p> <p>e) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, al fine della partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonché la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;</p> <p>f) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze;</p> <p>g) in applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, informando preventivamente il Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, con i necessari costanti aggiornamenti, dell'avvio di relazioni o rapporti con soggetti o organismi pubblici o privati di altri Stati o comunque iniziative aventi anche solo potenzialmente sviluppi di rilievo internazionale o quando ne possa scaturire la sottoscrizione di convenzioni, accordi e trattati.</p> <p>5. Le Direzioni generali possono avvalersi di convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale ed istituti e dipartimenti universitari, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al Ministro, anche al fine di assicurare l'unitarietà e l'economicità dell'azione dell'amministrazione.</p>	<p>g) Direzione generale delle politiche per il personale, l'innovazione e la partecipazione (PIP).</p> <p>4. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonché ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e con il Segretariato generale, ivi incluse:</p> <p>a) l'informazione ambientale e le attività di formazione ed educazione ambientale, in coerenza con le linee generali definite dal Segretario generale;</p> <p>b) il supporto al Segretariato generale per il coordinamento delle situazioni di crisi ed emergenza ambientale nelle materie di competenza a contenuto trasversale ed interdirezionale;</p> <p>c) l'attività istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;</p> <p>d) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonché la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati, secondo le indicazioni del Segretario generale;</p> <p>e) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze;</p> <p>f) la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione europea in fase ascendente e in fase discendente e gli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le direttive dell'organo di direzione politica, informando sia preventivamente, che successivamente, il Segretariato generale e l'Ufficio di Gabinetto, e assicurando costanti aggiornamenti su incontri, relazioni, rapporti o progetti avviati, in corso o conclusi con soggetti o organismi pubblici o privati di altri Stati, e su iniziative aventi anche solo potenzialmente sviluppi di rilievo internazionale o quando ne possa scaturire la sottoscrizione di convenzioni, accordi o trattati comunque denominati.</p> <p>5. Le Direzioni generali possono avvalersi di convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale ed istituti e dipartimenti universitari, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al Ministro, anche al fine di assicurare l'unitarietà e l'economicità dell'azione dell'amministrazione.</p> <p>6. Il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>6. Il Ministro si avvale, per i compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>7. Il Ministro si avvale altresì della SOGESID S.p.a., di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione in house.</p> <p>8. All'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si provvede nell'ambito delle risorse già disponibili, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>7. Il Ministero si avvale altresì delle società in-house per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione in house.</p> <p>8. All'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si provvede nell'ambito delle risorse già disponibili, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 Segretario generale</p> <p>1. Il Segretario generale, sulla base degli indirizzi del Ministro:</p> <p>a) assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, anche mediante la convocazione della conferenza dei Direttori generali;</p> <p>b) coordina le attività ministeriali su questioni di carattere generale e di particolare rilevanza specificatamente demandate dal Ministro;</p> <p>c) provvede alla risoluzione di conflitti di competenza fra le Direzioni generali;</p> <p>d) predispone l'attività istruttoria per la partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);</p> <p>e) coordina l'attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione dell'amministrazione;</p> <p>f) assicura l'organizzazione del sistema informativo unificato del Ministero;</p> <p>g) provvede agli adempimenti in materia di anti corruzione;</p> <p>h) cura i procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, incluso l'aggiornamento periodico dell'elenco;</p> <p>i) predispone, per quanto di competenza del Ministero, i rendiconti delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Segretario generale</p> <p>1. Il Segretario generale, sulla base degli indirizzi del Ministro:</p> <p>a) assicura il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la convocazione della conferenza dei Direttori generali e l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporanei per la trattazione di questioni ed il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di personale di più Direzioni;</p> <p>b) cura la promozione delle politiche strategiche per l'ecologia, coordinando le attività ministeriali su obiettivi e questioni di carattere generale e di particolare rilevanza avente contenuto trasversale e interdirezionale anche demandate dal Ministro, provvedendo alla risoluzione di conflitti di competenza tra le Direzioni generali;</p> <p>c) supporta la partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e alla cabina di regia "Strategia Italia" di cui all'art 40 della decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre, n. 130 e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresì, il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);</p> <p>d) cura la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero e del Programma Nazionale di Riforma (PNR), in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia e degli altri atti strategici nazionali; cura la redazione,</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse del patrimonio naturale, anche ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;</p> <p>j) cura la raccolta e la elaborazione, in raccordo con l'ISTAT, di dati statistici, anche avvalendosi dell'ISPRA, nonché l'attività istruttoria per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente; coordina la predisposizione delle altre relazioni di legge al Parlamento sulla base dell'istruttoria dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero competenti per materia;</p> <p>k) coadiuva il Ministro nella redazione delle direttive generali all'ISPRA per il perseguimento dei compiti istituzionali, nonché, con la collaborazione della Direzione per gli Affari Generali e del Personale, nell'esercizio della vigilanza sull'ISPRA e del controllo analogo sulle attività della SOGESID;</p> <p>l) a supporto del Ministro, si occupa dell'informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del Ministero, dell'elaborazione di linee guida per la raccolta e fornitura al pubblico dei dati anche per il tramite dell'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;</p> <p>m) cura l'attività inerente al cerimoniale ed alle onorificenze;</p> <p>n) cura l'attività istruttoria per il Piano della performance e la relazione sulla performance;</p> <p>o) istituisce e coordina gruppi di lavoro temporanei per la trattazione di questioni ed il perseguimento di particolari obiettivi individuati dal Ministro, che necessitano del concorso di personale di più Direzioni.</p>	<p>l'implementazione e la verifica del Piano della performance e la relazione sulla performance;</p> <p>e) cura le politiche di coesione, gli strumenti finanziari UE nelle materie di competenza del Ministero, la programmazione regionale unitaria e ogni altro fondo europeo, operando in raccordo con le Direzioni generali nelle materie di rispettiva competenza;</p> <p>f) cura il coordinamento dei rapporti istituzionali con le Regioni e le Province Autonome su questioni di rilevanza generale e contenuto interdirezionale, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;</p> <p>g) coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi ed emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, fermo restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni;</p> <p>h) provvede agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza;</p> <p>i) a supporto del Ministro, si occupa dell'informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del Ministero, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, anche coordinando le attività svolte dalle Direzioni nelle materie di rispettiva competenza in modo da assicurare una informazione all'esterno univoca e unitaria;</p> <p>l) cura e coordina le azioni di educazione ambientale, in raccordo con le direzioni generali per i profili di competenza;</p> <p>m) elabora e coordina studi, ricerche, analisi comparate, dati statistici, fiscalità ambientale, proposte per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, al fine di supportare le attività del Ministero, anche su indicazione del Ministro; cura la raccolta e la elaborazione, in raccordo con l'ISTAT, di dati statistici, anche avvalendosi dell'ISPRA, nonché l'attività istruttoria per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente;</p> <p>n) a supporto del Ministro, redige le direttive generali all'ISPRA e alle altre società in-house per il perseguimento dei compiti istituzionali, svolge le funzioni di vigilanza sull'ISPRA e coadiuva gli organismi deputati al controllo analogo sulle attività delle società in-house del Ministero;</p> <p>o) istruisce e cura i procedimenti di riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e vigila sul mantenimento dei requisiti previsti, informandone periodicamente il Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto; cura le attività inerenti al cerimoniale e alle</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
	<p>onorificenze, inclusa l'attività istruttoria per il conferimento dei diplomi di benemerita in materia ambientale e delle relative medaglie di cui al D.P.R. 3 novembre 1989, n. 406;</p> <p>p) svolge attività di audit e di controllo interno sulle attività del Ministero, secondo gli indirizzi del Ministro.</p> <p>2. Il Segretario generale, anche su indicazione del Ministro o su richiesta delle direzioni generali, può disporre accertamenti ispettivi ed avvalersi del personale di cui all'articolo 12, comma 3 nonché dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, del presente decreto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento</p> <p>1. La Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:</p> <p>a) monitoraggio dell'adozione o attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, nonché criteri generali e metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;</p> <p>b) esercizio delle competenze in precedenza attribuite al soppresso Osservatorio di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; iniziative per la raccolta differenziata, il riuso, il riciclaggio, il recupero e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e dei rischi di inquinamento;</p> <p>c) inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonché dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro;</p> <p>d) individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e delle scorie nucleari, nonché per la protezione da radiazioni ionizzanti ad essi collegate, prevedendo particolari interventi per la prevenzione e l'eliminazione di situazioni di pericolo nonché per la messa in sicurezza ed il risanamento dei siti;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Direzione generale per l'economia circolare</p> <p>1. La Direzione generale per l'economia circolare svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:</p> <p>a) promozione delle politiche per la transizione ecologica e l'economia circolare;</p> <p>b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei programmi plastic free e rifiuti zero;</p> <p>c) pianificazione, tracciabilità e vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, e monitoraggio dell'adozione e attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;</p> <p>d) attuazione ed implementazione del sistema dei criteri ambientali minimi (CAM); politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»);</p> <p>e) individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e delle scorie nucleari, nonché per la protezione da radiazioni ionizzanti ad essi collegate;</p> <p>f) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti;</p> <p>g) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM e all'immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversità.</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>e) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici, nonché esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di rischi dovuti a radiazioni ionizzanti.</p>	<p>h) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui le convenzioni e gli accordi internazionali in materia di prodotti chimici e il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque</p> <p>1. La Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:</p> <p>a) politiche di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico;</p> <p>b) coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;</p> <p>c) verifica della realizzazione degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e di piani e progetti nell'ambito delle politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico;</p> <p>d) collaborazione con i soggetti pubblici operanti nel settore della difesa del suolo, con riferimento al rischio idrogeologico e, in particolare, per la stesura delle relazioni sullo stato di attuazione di programmi prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico;</p> <p>e) definizioni dei criteri generali in materia di derivazioni di acqua, nonché svolgimento delle attività di competenza relative ai trasferimenti d'acqua, che interessino il territorio di più regioni e più distretti idrografici, e delle attività connesse al rilascio di concessioni di grandi derivazioni per i vari usi di competenza statale, derivazioni da fiumi internazionali e sovracani da bacini imbriferi montani;</p> <p>f) polizia idraulica, navigazione interna e indirizzi e criteri per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;</p> <p>g) collaborazione coi soggetti pubblici operanti nel settore della difesa del suolo, anche ai fini della predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e delle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento;</p> <p>h) cave e torbiere;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua</p> <p>1. La Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:</p> <p>a) politiche di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, ivi incluse la realizzazione di interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;</p> <p>b) politiche per l'uso eco-compatibile del suolo e per il contrasto alla desertificazione;</p> <p>c) politiche per garantire l'acqua quale bene comune universale e diritto umano fondamentale, e assicurarne un utilizzo consapevole;</p> <p>d) supporto, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, alla partecipazione del Ministro alle Autorità di distretto; indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità di distretto; monitoraggio e verifica delle attività delle Autorità di distretto e delle misure di salvaguardia e dei piani da esse adottati;</p> <p>e) Piano di gestione delle acque e rischio alluvioni;</p> <p>f) esercizio, nell'ambito delle proprie competenze, dei compiti di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile, in raccordo con l'Organo centrale di sicurezza ed in collaborazione con la Direzione generale delle politiche per il personale, l'innovazione e la partecipazione;</p> <p>g) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per lotta alla desertificazione e i programmi intergovernativi idrogeologici in ambito UNESCO e quelli relativi all'acqua.</p>

**TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)****SCHEMA DI DPCM**

i) funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione; assolvimento dei compiti connessi all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, in tema di infrastrutture nazionali per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale per consentire allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE), anche quale Punto Nazionale di Contatto;

j) supporto alla partecipazione del Ministro agli organi afferenti alle Autorità di bacino di rilievo nazionale; indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità nazionali e distrettuali di bacino e monitoraggio delle misure di salvaguardia e dei piani adottati;

k) individuazione dei criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale;

l) predisposizione dell'attività istruttoria per la definizione dei criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonché dai servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori d'impiego dell'acqua;

m) indirizzo e coordinamento delle attività relative alla definizione degli obiettivi qualitativi dei corpi idrici;

n) definizione degli obiettivi generali di qualità del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; adozione degli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche;

o) promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue;

p) definizione dei criteri per individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti, nelle materie di competenza;

q) bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, monitoraggio sull'attuazione dei relativi interventi;

r) esercizio delle azioni risarcitorie connesse al danno ambientale nelle materie di competenza;

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>s) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, al risanamento dei corpi idrici ed alla realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose, con la collaborazione della Direzione generale per la protezione della natura e del mare relativamente alle acque costiere;</p> <p>t) salvaguardia e risanamento, con la collaborazione della Direzione generale per la protezione della natura e del mare, di aree che necessitano di interventi specifici per la presenza di valori naturalistici o di peculiari caratteristiche geomorfologiche, ovvero di aree che presentano pressioni antropiche, con particolare riferimento alle aree sensibili, zone vulnerabili e aree di salvaguardia, nonché di aree montane, la tutela delle quali richiede misure coordinate di salvaguardia dal dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 6 Direzione generale per la protezione della natura e del mare</p> <p>1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) aree protette terrestri, montane e marine;</li> <li>b) Rete Natura 2000;</li> <li>c) coordinamento delle attività inerenti alla predisposizione e all'aggiornamento della Carta della natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette;</li> <li>d) linee fondamentali dell'assetto del territorio, d'intesa con la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;</li> <li>e) biodiversità terrestre, montana e marina, anche per quanto concerne la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversità;</li> <li>f) pianificazione paesaggistica;</li> <li>g) siti naturalistici Unesco;</li> <li>h) fornisce elementi cognitivi alla Direzione per le valutazioni ambientali in materia di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM e all'immissione sul mercato di OGM, con particolare riferimento agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversità;</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Direzione generale per il patrimonio naturalistico ed il mare</p> <p>1. La Direzione generale per il patrimonio naturalistico ed il mare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) aree protette terrestri, montane e marine, e Rete Natura 2000;</li> <li>b) politiche di tutela per la montagna e per il verde pubblico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10 nonché, per i profili di competenza, pianificazione paesaggistica;</li> <li>c) tutela e promozione del capitale naturale, della diversità bioculturale e della biodiversità terrestre, montana e marina, anche per quanto concerne la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversità;</li> <li>d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;</li> <li>e) tutela, promozione e valorizzazione, in ambito UNESCO e negli altri ambiti internazionali, dei patrimoni naturalistici e delle tradizioni connesse, anche mediante la realizzazione di iniziative di supporto ai patrimoni;</li> <li>f) politiche per il mare e le zone umide, gestione integrata della fascia costiera marina, e attuazione della Strategia marina;</li> <li>g) sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino, e all'inquinamento marino prodotto dalle attività economico-marittime; valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi;</li> </ul>



TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>i) salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, nonché al commercio internazionale delle specie animali e vegetali (CITES);</p> <p>j) coordinamento delle attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;</p> <p>k) definizione degli obiettivi qualitativi delle acque costiere e marine ed individuazione delle misure volte alla riduzione dell'inquinamento, al risanamento ed alla eliminazione delle sostanze pericolose; relativamente alle acque costiere, in collaborazione con la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento;</p> <p>l) gestione integrata della fascia costiera marina ed attuazione della Strategia marina;</p> <p>m) sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino;</p> <p>n) inquinamento marino prodotto dalle attività economico-marittime e valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi; scarichi in mare da nave, aeromobili o da piattaforma, nonché movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte, con esclusione delle opere sottoposte a VIA statale;</p> <p>o) attività in materia di mare e biodiversità relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;</p> <p>p) supporto del Comitato di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, nell'attuazione dei propri compiti.</p>	<p>h) vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale in ambito terrestre e marino.</p> <p>i) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza tra cui la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo, l'Accordo Pelagos, l'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 Direzione generale per il clima e l'energia</p> <p>1. La Direzione generale per il clima e l'energia svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:</p> <p>a) programmi e progetti nazionali per la riduzione della «intensità di carbonio» nei diversi settori economici, con particolare riferimento alla produzione e consumo di energia, ai trasporti, alle attività agricole e forestali;</p> <p>b) riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema comunitario di eco-gestione ed audit (EMAS), nonché promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale; politiche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria</p> <p>1. La Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:</p> <p>a) programmi e progetti nazionali per la riduzione della «intensità di carbonio» nei diversi settori economici, con particolare riferimento alla produzione e consumo di energia, ai trasporti, alle attività agricole e forestali;</p> <p>b) strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento;</p> <p>c) riduzione delle emissioni di gas serra e incentivazione delle fonti di energie rinnovabili;</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>integrate di prodotto e di eco-sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»);</p> <p>c) strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici, sia sotto il profilo della mitigazione che sotto quello dell'adattamento;</p> <p>d) sistema energetico nazionale con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla incentivazione delle fonti di energie rinnovabili;</p> <p>e) consumi energetici ed efficienza energetica, anche in relazione alla promozione dell'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili;</p> <p>f) energie rinnovabili, anche in relazione alla Strategia energetica nazionale; prestazione energetica per l'edilizia e monitoraggio dell'attuazione della legislazione in materia di prestazione energetica, anche ai fini dell'integrazione della relazione annuale sul Piano energetico nazionale;</p> <p>g) politiche per le città sostenibili, mobilità sostenibile e mobility management.</p>	<p>d) efficienza ed efficientamento energetico anche nel quadro della promozione dell'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili e per l'integrazione della relazione annuale sul Piano energetico nazionale;</p> <p>e) inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica;</p> <p>f) politiche di riduzione della Co2 e dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano, mobilità sostenibile, green manager;</p> <p>g) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, il Protocollo di Kyoto, la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di Oslo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali</p> <p>1. La Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:</p> <p>a) procedure di valutazione impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica (VIA e VAS), curando i rapporti con le rispettive commissioni;</p> <p>b) autorizzazioni integrate ambientali;</p> <p>c) autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attività ed opere sottoposte a VIA statale;</p> <p>d) attività connesse a situazioni a rischio di incidente rilevante, per quanto di competenza del Ministero;</p> <p>e) concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;</p> <p>f) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti;</p> <p>g) biosicurezza e biotecnologie;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">Direzione generale per il risanamento ambientale</p> <p>1. La Direzione generale per il risanamento ambientale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:</p> <p>a) bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente interesse pubblico, gestione commissariale nei SIN e relativo contenzioso, monitoraggio e controllo degli interventi;</p> <p>b) messa in sicurezza e bonifica ambientale per i siti orfani;</p> <p>c) programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica in materia di amianto;</p> <p>d) definizione dei criteri per individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti; elaborazione, predisposizione, definizione, controllo, attività di monitoraggio e altre attività necessarie per l'attuazione dei programmi degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati d'interesse nazionale (SIN) e contaminati ai sensi della vigente normativa e delle procedure tecniche ed amministrative per la messa in sicurezza e bonifica delle aree ricadenti nel perimetro di tali siti;</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>h) autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM e all'immissione sul mercato di OGM, in collaborazione con la Direzione generale per la protezione della natura e del mare relativamente agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversità.</p>	<p>e) titolarità ed esercizio delle azioni e degli interventi, anche preventivi, in materia di danno ambientale, anche avvalendosi delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e dalle direzioni generali;</p> <p>f) gestione dei contenziosi in tema di danno ambientale, monitoraggio sull'andamento delle azioni di risarcimento e ripristino in sede civile e penale, anche mediante l'adozione di ordinanze per la riparazione; prevenzione e contrasto dei danni ambientali ed adozione di programmi di sistema di indagine e di contrasto a ecomafie in tutto il territorio nazionale;</p> <p>h) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali</p> <p>1. La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:</p> <p>a) aggiornamento della strategia nazionale di sviluppo sostenibile e verifica della sua attuazione, in coordinamento con la Direzione generale per il clima e l'energia;</p> <p>b) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e delle Agende 21 locali, in coordinamento con la Direzione generale per il clima e l'energia;</p> <p>c) politiche di fiscalità e contabilità ambientale, ivi inclusi lo studio, la ricerca e le politiche per la riduzione dei flussi di materia ed energia dei processi e dei prodotti e la loro impronta ambientale;</p> <p>d) gestione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dei Programmi per l'economia ed occupazione «verde»;</p> <p>e) gestione delle politiche di coesione comunitaria nelle materie di competenza del Ministero, concernenti la programmazione e l'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, operando in raccordo con le Direzioni generali nelle materie di rispettiva competenza;</p> <p>f) partecipazione del Ministero alle attività in sede europea ed internazionale derivanti dal ciclo annuale del coordinamento delle politiche economiche europee, nonché ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo</p> <p>1. La Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:</p> <p>a) strategia di sviluppo sostenibile in sede nazionale ed internazionale e verifica della sua attuazione;</p> <p>b) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e la cooperazione internazionale ambientale;</p> <p>c) promozione delle iniziative e degli interventi in materia di green economy ed occupazione verde;</p> <p>e) riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema comunitario di eco-gestione ed audit (EMAS), nonché promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale;</p> <p>f) procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, e autorizzazione integrata ambientale (VIA, VAS e AIA), avvalendosi delle rispettive commissioni; autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attività ed opere sottoposte a VIA statale nonché agli scarichi in mare da piattaforma;</p> <p>h) attività connesse alla promozione della crescita sostenibile, alla prevenzione del rischio di incidente rilevante negli impianti industriali, alla concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>internazionali per la protezione e valorizzazione ambientale, ivi inclusi gli habitat naturali, il mare, la biodiversità ed i servizi ecosistemici, i cambiamenti climatici e la qualità dell'aria e dell'acqua, i rifiuti, le sostanze chimiche, la green economy e la transizione verso un'economia sostenibile; vigilanza sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali;</p> <p>g) gestione dei rapporti del Ministero con soggetti privati e pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare riguardo agli organi competenti dell'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO, all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), all'organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);</p> <p>h) supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio dell'Unione europea dei Ministri dell'ambiente, al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonché, per quanto di competenza del Ministero, per la predisposizione del Programma Nazionale di Riforma (PNR);</p> <p>i) predisposizione, sentiti gli altri Ministeri interessati e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione di gas ad effetto serra;</p> <p>j) predisposizione dell'attività istruttoria, in collaborazione con le altre Direzioni generali, per la definizione dei criteri per l'uniforme esercizio delle azioni di risarcimento e per la gestione del contenzioso in materia di danno ambientale; titolarità delle azioni risarcitorie in materia di danno ambientale di competenza ministeriale, nonché in relazione agli interventi di bonifica di competenza di altre amministrazioni.</p>	<p>i) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici.</p> <p>l) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui degli accordi internazionali in materia di sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030 ed il Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Direzione generale degli affari generali e del personale</p> <p>1. La Direzione generale degli affari generali e del personale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:</p> <p>a) affari generali, reclutamento, formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero;</p> <p>b) trattamento giuridico ed economico del personale;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Direzione generale delle politiche per il personale, l'innovazione e la partecipazione</p> <p>1. La Direzione generale delle politiche per il personale, l'innovazione e la partecipazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:</p> <p>a) coordinamento dei processi partecipativi comunque denominati del Ministero e gestione delle attività in tema di accesso civico generalizzato e attuazione della Convenzione di Aarhus; organizzazione e gestione delle relazioni con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;</p> <p>b) innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero, e dei</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>c) gestione della posizione giuridica e del trattamento economico, compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero;</p> <p>d) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;</p> <p>e) politiche per il benessere organizzativo e per le pari opportunità nella gestione del personale;</p> <p>f) gestione del contenzioso in materia di personale;</p> <p>g) amministrazione e manutenzione degli spazi e delle superfici interne ed esterne di pertinenza del Ministero con i relativi impianti tecnologici;</p> <p>h) programmazione e rendicontazione delle spese strumentali all'attività del Ministero affidate alla gestione unificata, anche ai fini della riconciliazione con i dati di contabilità economica ed il supporto alla predisposizione del budget economico del Ministero;</p> <p>i) acquisizione di beni e servizi nonché gestione unificata delle spese di carattere strumentale, ad eccezione delle spese per l'informatica di servizio ed i sistemi informativi;</p> <p>l) ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;</p> <p>m) svolgimento, in qualità di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonché alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;</p> <p>n) supporto giuridico agli altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero per lo svolgimento delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti;</p> <p>o) relazioni sindacali;</p> <p>p) sistemi di valutazione del personale ed attività di controllo di gestione, anche con funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ed all'Organismo indipendente di valutazione della performance, per l'elaborazione di dati economici e finanziari per la programmazione, rendicontazione e comunicazione in ordine alla gestione del bilancio;</p> <p>q) protezione dei dati personali;</p> <p>r) adempimenti in materia di trasparenza.</p>	<p>necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, e relativa attuazione;</p> <p>c) gestione ed implementazione del sito internet del Ministero in stretto coordinamento con il Segretariato generale e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione; assolvimento dei compiti connessi all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (INSPIRE); coordinamento ed attuazione, per i profili di competenza del Ministero, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e politiche per la transizione digitale;</p> <p>d) esercizio dei compiti di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, nelle materie di competenza, in raccordo con l'Organo centrale di sicurezza ed in collaborazione con la Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua;</p> <p>e) affari generali, reclutamento e concorsi, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero; trattamento giuridico ed economico del personale e dei componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero, e tenuta dei ruoli, della matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e del personale non dirigenziale; protezione dei dati personali e supporto al Segretariato generale per gli adempimenti in materia di trasparenza;</p> <p>f) politiche e azioni per il benessere organizzativo e la formazione attiva del personale; relazioni sindacali; politiche e azioni per le pari opportunità nella gestione del personale; organizzazione e gestione dell'Ufficio per il "Comitato unico di garanzia" di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;</p> <p>g) amministrazione e manutenzione degli spazi del Ministero e relativi impianti tecnologici; cura della sede del Ministero; gestione della Centrale Unica di Committenza; ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;</p> <p>h) svolgimento, in qualità di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonché alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle attività connesse;</p> <p>i) gestione del contenzioso relativo al personale; cura dei procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p style="text-align: center;">Art. 11 Organismi di supporto</p> <p>1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dipende funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino.</p> <p>2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, previa intesa con i Ministri competenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA);</li> <li>b) del Corpo forestale dello Stato;</li> <li>c) dei reparti del Corpo della guardia di finanza e dei reparti delle forze di polizia.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Art. 11 Organismi di supporto</p> <p>1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dipende funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino.</p> <p>2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa intesa con i Ministri competenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri;</li> <li>b) dei reparti del Corpo della guardia di finanza e dei reparti delle forze di polizia.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">Art. 12 Dotazioni organiche</p> <p>1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata Tabella A.</p> <p>2. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero nonché alla definizione dei relativi compiti. Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, ciascun ufficio dirigenziale generale opera avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.</p> <p>3. Ciascun dirigente generale provvede ad indicare, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti in servizio presso il Ministero, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di specifica indicazione, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità in ruolo in servizio presso ciascuna Direzione generale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 Dotazioni organiche</p> <p>1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata Tabella A.</p> <p>2. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero nonché alla definizione dei relativi compiti. Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, ciascun ufficio dirigenziale generale opera avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.</p> <p>3. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì le funzioni dirigenziali connesse ad attività specifiche o temporanee, o di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sempre nei limiti dei posti di cui alla Tabella A.</p> <p>4. Ciascun dirigente generale provvede ad indicare, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti in servizio presso il Ministero, un vicario, che lo sostituisce in</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale non dirigenziale, come sopra determinati, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto provvedimento sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</p> <p>5. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale è disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.</p> <p>6. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>caso di assenza o impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità in ruolo in servizio presso ciascuna Direzione generale.</p> <p>5. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale non dirigenziale, come sopra determinati, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto provvedimento sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</p> <p>6. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale è disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 Verifica dell'organizzazione del Ministero</p> <p>1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, può provvedersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 Verifica dell'organizzazione del Ministero</p> <p>1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, può provvedersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Capo II Organismo indipendente di valutazione della performance</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Organismo indipendente di valutazione della performance</p> <p>1. Presso il Ministero opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato «Organismo».</p> <p>2. L'Organismo di cui al comma 1 esercita, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, e 4 e 5 del citato articolo 14, nonché quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), del decreto</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Organismo indipendente di valutazione della performance</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Organismo indipendente di valutazione della performance</p> <p>1. Presso il Ministero opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominato «Organismo».</p> <p>2. L'Organismo di cui al comma 1 esercita, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2 e 4 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificata dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1999, come indicati nell'articolo 16 del presente decreto. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.</p> <p>3. L'Organismo è nominato, sentita l'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p> <p>4. L'Organismo è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, dotati dei requisiti stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Autorità di cui al citato articolo 13.</p> <p>5. I componenti dell'Organismo non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.</p>	<p>d), e comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificata dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1999, come indicati nell'articolo 16 del presente decreto. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.</p> <p>3. L'Organismo è nominato, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p> <p>4. L'Organismo è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale di cui al citato articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Autorità di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009.</p> <p>5. I componenti dell'Organismo non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 Segreteria di supporto</p> <p>1. Presso l'Organismo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Segreteria di supporto, quale struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, competente per le attività istruttorie propedeutiche all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.</p> <p>2. La Segreteria è formata da un contingente di non oltre quattro unità di personale di livello non dirigenziale, individuato nell'ambito del personale in servizio presso il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 Segreteria di supporto</p> <p>1. Presso l'Organismo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Segreteria di supporto, quale struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, competente per le attività istruttorie propedeutiche all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.</p> <p>2. La Segreteria è formata da un contingente di quattro unità di personale di livello non dirigenziale, individuato nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero,</p>



TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>Ministero, assegnato dal Direttore generale degli affari generali e del personale su proposta dell'Organismo.</p> <p>3. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche ed è nominato dall'Organismo nell'ambito del contingente del personale assegnato alla Segreteria.</p>	<p>assegnato dal Direttore generale delle politiche per il personale, l'innovazione e la partecipazione su proposta dell'Organismo.</p> <p>3. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche ed è nominato dall'Organismo nell'ambito del contingente del personale assegnato alla Segreteria.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 Funzioni e compiti</p> <p>1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:</p> <p>a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;</p> <p>b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e all'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p> <p>c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;</p> <p>d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo quanto previsto dal citato decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;</p> <p>e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p> <p>f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dall'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 Funzioni e compiti</p> <p>1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:</p> <p>a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;</p> <p>b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e all'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p> <p>c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;</p> <p>d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo quanto previsto dal citato decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;</p> <p>e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p> <p>f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dall'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p> <p>h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.</p> <p>2. L'Organismo, sulla base di appositi modelli forniti dall'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Autorità.</p> <p>3. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p>	<p>g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p> <p>h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.</p> <p>2. L'Organismo, sulla base di appositi modelli forniti dall'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Autorità.</p> <p>3. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p> <p>4. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e di quanto in precedenza previsto per il soppresso Servizio di controllo interno.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 Copertura finanziaria e norme transitorie</p> <p>1. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e di quanto in precedenza previsto per il soppresso Servizio di controllo interno.</p> <p>2. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si procederà alla rideterminazione del trattamento economico spettante all'Organismo rispetto alla misura provvisoria attualmente prevista, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità a quanto previsto negli articoli 9 e 14, comma 1, del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 Copertura finanziaria e norme transitorie</p> <p>FUSO NEL PRECEDENTE</p>
<p style="text-align: center;">Capo III Uffici di diretta collaborazione</p> <p style="text-align: center;">Art. 18 Uffici di diretta collaborazione</p> <p>1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di</p>	<p style="text-align: center;">Capo III Uffici di diretta collaborazione</p> <p style="text-align: center;">Art. 18 Uffici di diretta collaborazione del Ministro</p> <p>1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.</p> <p>2. Sono Uffici di diretta collaborazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la Segreteria del Ministro;</li> <li>b) la Segreteria tecnica del Ministro;</li> <li>c) la Segreteria particolare del Ministro;</li> <li>d) l'Ufficio di Gabinetto;</li> <li>e) l'Ufficio legislativo</li> <li>f) l'Ufficio stampa;</li> <li>g) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro, ove nominato;</li> <li>h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.</li> </ul>	<p>direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione e valutazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.</p> <p>2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'Ufficio di Gabinetto;</li> <li>b) l'Ufficio legislativo;</li> <li>c) la Segreteria del Ministro;</li> <li>d) la Segreteria tecnica del Ministro;</li> <li>e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico</li> <li>f) l'Ufficio stampa;</li> <li>g) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro, ove nominato;</li> <li>h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.</li> </ul> <p>3. Al fine di assicurare il coordinato svolgimento dei rispettivi compiti, è istituito il Comitato di Gabinetto, coordinato dal Capo di Gabinetto e a cui prendono parte i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui alle lettere da a) a f) del comma precedente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>Uffici di segreteria del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</p> <p>1. La Segreteria opera alle dirette dipendenze del Ministro ed assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni, nonché alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.</p> <p>2. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Capo della Segreteria, il quale coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.</p> <p>3. Della Segreteria fa altresì parte il Segretario particolare, il quale cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>Uffici di segreteria del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</p> <p>1. La Segreteria opera alle dirette dipendenze del Ministro ed assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni, nonché alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.</p> <p>2. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Capo della Segreteria, il quale coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa, adempie su suo mandato a compiti specifici, cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.</p> <p>5. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali, operando in raccordo con le strutture dirigenziali del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro.</p> <p>6. Alla Segreteria tecnica è preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.</p>	<p>3. Il Capo della Segreteria è nominato dal Ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.</p> <p>4. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali, operando in raccordo con le direzioni generali e gli altri Uffici di diretta collaborazione, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro.</p> <p>5. Alla Segreteria tecnica è preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20 Ufficio di Gabinetto</p> <p>1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle relazioni istituzionali, cura l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ed assume, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, anche coordinando, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 19 e 24, le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione, che, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità della spesa.</p> <p>2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.</p> <p>3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto ed è articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie e uno o più Vice Capo di Gabinetto, anche provenienti dalle carriere delle Magistrature o dell'Avvocatura dello Stato, uno dei quali designato al coordinamento dell'attività istruttoria relativa al contenzioso giurisdizionale ordinario, amministrativo, europeo ed internazionale, ivi inclusa la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile nei processi penali. L'incarico di Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie è attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 Ufficio di Gabinetto</p> <p>1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, istruisce ed esamina gli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, assicurando, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero.</p> <p>2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.</p> <p>3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro ed è articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie e uno o più Vice Capo di Gabinetto, anche provenienti dalle carriere universitarie, delle Magistrature o dell'Avvocatura dello Stato. L'incarico di Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie è attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.</p> <p>4. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale ed europeo.</p>	<p>4. L'Ufficio di Gabinetto, per il tramite del Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordina le attività relative alle procedure d'infrazione e le fasi di pre-contenzioso, nonché le attività relative alla c.d. fase ascendente, sulla base del supporto istruttorio delle direzioni generali competenti per materia e in coordinamento con l'Ufficio legislativo.</p> <p>5. L'Ufficio di Gabinetto, in coordinamento con l'ufficio del Consigliere diplomatico, assicura la coerenza tra l'indirizzo politico e le posizioni negoziali in ambito internazionale del Ministero, coordinando, per i profili di rilevanza politica, la partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali in campo ambientale, e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione a livello nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale.</p> <p>6. Nell'ambito delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente, presso l'Ufficio di Gabinetto operano il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'Organo centrale di sicurezza di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 per i compiti e le funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 che svolge anche il ruolo di autorità competente di cui all'art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 in tema di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione nonché il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 Ufficio legislativo</p> <p>1. All'Ufficio legislativo è preposto il Capo dell'Ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro nell'ambito delle carriere delle Magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, della docenza universitaria, nonché tra i consiglieri parlamentari, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, gli avvocati e gli altri operatori professionali del diritto, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.</p> <p>2. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari di competenza del Ministero, garantendo la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, nonché la loro coerenza nell'ambito del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 Ufficio legislativo</p> <p>1. All'Ufficio legislativo è preposto il Capo dell'Ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro nell'ambito delle carriere delle Magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, della docenza universitaria, nonché tra i consiglieri parlamentari, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, gli avvocati e gli altri operatori professionali del diritto, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.</p> <p>2. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi di competenza del Ministero, istruisce i decreti sottoposti alla firma del Ministro, assicura l'analisi e la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>sistema. L'Ufficio legislativo segue l'andamento dei lavori parlamentari e cura tutti gli atti del sindacato ispettivo, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro, gli sottopone gli atti necessari all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed agli Organismi internazionali e sovrintende alla risoluzione delle procedure di infrazione per violazione del diritto dell'Unione europea; cura altresì l'istruttoria relativa al contenzioso costituzionale.</p> <p>3. L'Ufficio legislativo è articolato in distinte aree, cui sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio Legislativo con funzioni vicarie e uno o più Vice Capo dell'Ufficio Legislativo, anche provenienti dalle carriere delle Magistrature o dell'Avvocatura dello Stato. L'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie è attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.</p>	<p>procedimenti e la qualità del linguaggio normativo, e il corretto recepimento e la completa attuazione della normativa dell'Unione Europea.</p> <p>3. L'Ufficio legislativo sovrintende alla cura dei rapporti con il Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura gli atti del sindacato ispettivo, coordina l'attività relativa al contenzioso giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale, ivi inclusa la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile nei processi penali, cura, per l'esame dei provvedimenti normativi di competenza, i rapporti con il Sistema delle Conferenze e, in particolare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro.</p> <p>4. L'Ufficio legislativo è articolato in distinte aree, cui sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio Legislativo con funzioni vicarie e uno o più Vice Capo dell'Ufficio Legislativo, anche provenienti dalle carriere delle Magistrature o dell'Avvocatura dello Stato. L'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie è attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 22 Ufficio del Consigliere diplomatico</p> <p>1. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero e con l'Ufficio di Gabinetto, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, unionali e bilaterali.</p> <p>2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, assiste il Ministro in campo internazionale e unionale, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura, in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto, le relazioni diplomatiche del Ministro con particolare riferimento ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 Ufficio stampa</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 Ufficio stampa</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>1. L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che attengono all'attività del Ministro, cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali ed internazionali, promuove programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale, attraverso ogni strumento di comunicazione.</p> <p>2. All'Ufficio stampa è preposto il capo dell'Ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto in appositi albi professionali.</p> <p>3. Nell'ambito del medesimo Ufficio è altresì prevista la figura del portavoce del Ministro.</p>	<p>1. L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che attengono all'attività del Ministro, cura i rapporti con gli organi di informazione <u>locali</u>, nazionali ed internazionali, promuove programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale, attraverso ogni strumento di comunicazione, anche curando i social network del Ministero.</p> <p>2. All'Ufficio stampa è preposto il capo dell'Ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto in appositi albi professionali.</p> <p>3. Nell'ambito del medesimo Ufficio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 e nei limiti delle disponibilità di bilancio, è altresì prevista la figura del portavoce del Ministro e del social media manager.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23 Uffici di segreteria dei Sottosegretari di Stato</p> <p>1. Ciascun Sottosegretario di Stato è coadiuvato da una segreteria, cui è preposto il capo della Segreteria.</p> <p>2. Il Capo della Segreteria è nominato dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercitano nell'ambito delle competenze del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 19.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 Uffici di segreteria dei Sottosegretari di Stato</p> <p>1. Ciascun Sottosegretario di Stato è coadiuvato da una segreteria, cui è preposto il capo della Segreteria.</p> <p>2. Il Capo della Segreteria è nominato dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercitano nell'ambito delle competenze del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 19.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 Personale degli Uffici di diretta collaborazione</p> <p>1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro è stabilito in novanta unità, di cui fino a due con qualifica dirigenziale non generale. Entro tale contingente possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di ventiquattro unità, nonché, sempre entro tale contingente e nel limite di otto unità, consiglieri giuridici ed economici del Ministro, provenienti dalle carriere delle Magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, ovvero della docenza universitaria. Nell'ambito del medesimo contingente possono essere altresì assegnati, nel limite di nove unità, collaboratori anche estranei alla pubblica amministrazione, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 Personale degli Uffici di diretta collaborazione</p> <p>1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro è stabilito in novanta unità, di cui fino a cinque con qualifica dirigenziale non generale. Entro tale contingente possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché, sempre entro tale contingente, consiglieri giuridici ed economici del Ministro provenienti dalle carriere delle Magistrature, dell'Avvocatura dello Stato o della docenza universitaria ovvero in possesso di specifiche esperienze e competenze in materia ambientale.</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>di incarichi di studio o consulenza o altra attività professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e comunque nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari.</p> <p>2. L'espletamento delle attività costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione può essere delegato, con provvedimento espresso del Capo di Gabinetto, al Servizio degli affari generali e del personale del Ministero, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. A dette attività possono essere destinate, dal direttore generale degli affari generali e del personale, non più di nove unità di personale non dirigenziale.</p> <p>3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato un contingente di personale nel limite massimo di otto unità, di cui un numero non superiore a quattro, compreso il Capo della Segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato.</p>	<p>2. Nell'ambito del medesimo contingente possono essere altresì assegnati, purché in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 1, collaboratori anche estranei alla pubblica amministrazione, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attività professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e comunque nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari.</p> <p>3. L'espletamento delle attività costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione può essere delegato, con provvedimento espresso del Capo di Gabinetto, al Servizio degli affari generali e del personale del Ministero, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. A dette attività possono essere destinate, dal Direttore generale delle politiche per il personale, l'innovazione e la partecipazione, non più di nove unità di personale non dirigenziale.</p> <p>4. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato un contingente di personale nel limite massimo di otto unità, di cui un numero non superiore a quattro, compreso il Capo della Segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 Trattamento economico</p> <p>1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui al precedente articolo 18, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Segretario generale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio Legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 Trattamento economico</p> <p>5. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui al precedente articolo 18, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Segretario generale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio Legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed</p>



TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria Tecnica, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Segretario generale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, aumentato fino al trenta per cento, per il Capo dell'Ufficio Legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Segretario Particolare del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. L'emolumento accessorio di cui al precedente periodo non può comunque essere superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p> <p>2. Al Capo Ufficio Stampa è riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di Capo Redattore, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo.</p> <p>3. Al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Vice Capo dell'Ufficio Legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro ed al Segretario Particolare del Ministro è corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino al cinquanta per cento, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale. Per i</p>	<p>in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria Tecnica, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Segretario generale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, aumentato fino al trenta per cento, per il Capo dell'Ufficio Legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Consigliere diplomatico del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. L'emolumento accessorio di cui al precedente periodo non può comunque essere superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p> <p>2. Al Capo Ufficio Stampa è riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di Capo Redattore, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo.</p> <p>3. Al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Vice Capo dell'Ufficio Legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro ed al Consigliere diplomatico del Ministro è corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino al cinquanta per cento, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale. Per i</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p>dipendenti pubblici, tale trattamento se più favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Vice Capi, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, e comunque non superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie Particolari.</p> <p>4. Al dirigente di seconda fascia, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale.</p> <p>5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennità è determinata, senza aggravii di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo è determinata l'indennità per i consiglieri giuridici, comunque non superiore all'indennità accessoria massima di diretta collaborazione.</p> <p>6. Al personale estraneo alla pubblica amministrazione di cui all'articolo 24, comma 1, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.</p>	<p>dipendenti pubblici, tale trattamento se più favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Vice Capi, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, e comunque non superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie Particolari.</p> <p>4. Ai dirigente di seconda fascia, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al trenta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.</p> <p>5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennità è determinata, senza aggravii di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.</p> <p>6. Ai consiglieri giuridici ed economici del Ministro e al personale di cui all'articolo 25, comma 2, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM
<p style="text-align: center;">Art. 26 Norme transitorie, finali ed abrogazioni</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009, n. 140;</li> <li>b) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 luglio 2010, n. 119;</li> <li>c) il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 245;</li> <li>d) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 giugno 2010, n. 105;</li> <li>e) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 dicembre 2010, n. 229.</li> </ul> <p>2. All'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.</p> <p>3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), la Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque si coordina con la struttura di cui all'articolo 10, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.</p> <p>4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Capo di Gabinetto, ripartisce il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione.</p> <p>5. Entro lo stesso termine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può rideterminare l'indennità accessoria di diretta collaborazione e dei consiglieri giuridici ed economici, utilizzando all'uopo le risorse disponibili a legislazione vigente.</p> <p>6. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del vice Ministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 Norme transitorie, finali ed abrogazioni</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142.</p> <p>2. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali, individuati con provvedimento del Ministro in relazione alle competenze prevalenti degli stessi..</p> <p>3. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del vice Ministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.</p> <p>4. I contratti di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, salvo revoca.</p> <p>5. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM				
<p>7. I contratti di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.</p> <p>8. Con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre 2014, in applicazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, gli stanziamenti degli stati di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernenti le spese per l'indennità di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione, con esclusione della spesa riferita ai destinatari della riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento.</p> <p>9. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>					
<p style="text-align: center;">Art. 27 Entrata in vigore</p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 Entrata in vigore</p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>				
<p style="text-align: center;">Tabella A (di cui all'articolo 12, comma 1)</p> <p>Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale</p> <table border="1" data-bbox="91 1353 712 1423"> <tr> <td>Posti di funzione dirigenziale di livello generale</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </table>	Posti di funzione dirigenziale di livello generale	8	<p style="text-align: center;">Tabella A (di cui all'articolo 12, comma 1)</p> <p>Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale</p> <table border="1" data-bbox="1135 1353 1756 1423"> <tr> <td>Posti di funzione dirigenziale di livello generale</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </table>	Posti di funzione dirigenziale di livello generale	8
Posti di funzione dirigenziale di livello generale	8				
Posti di funzione dirigenziale di livello generale	8				

TESTO ATTUALE (DPCM 142/2014)	SCHEMA DI DPCM				
<table border="1" data-bbox="91 188 696 260"> <tr> <td data-bbox="91 188 633 260">Posti di funzione dirigenziale di livello non generale</td> <td data-bbox="636 188 696 260">33</td> </tr> </table>	Posti di funzione dirigenziale di livello non generale	33	<table border="1" data-bbox="1135 188 1753 260"> <tr> <td data-bbox="1135 188 1677 260">Posti di funzione dirigenziale di livello non generale</td> <td data-bbox="1680 188 1753 260">53*</td> </tr> </table> <p data-bbox="1135 300 2163 496">*Tale contingente tiene conto dell'art. 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che autorizza il Ministero dell'ambiente ad assumere, per il triennio 2019-2021 e a tempo indeterminato, un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità.</p>	Posti di funzione dirigenziale di livello non generale	53*
Posti di funzione dirigenziale di livello non generale	33				
Posti di funzione dirigenziale di livello non generale	53*				
<p data-bbox="344 603 851 635">Tabella B (di cui all'articolo 12, comma 3)</p> <p data-bbox="85 671 680 703">Dotazione organica del personale non dirigenziale</p> <p data-bbox="107 746 524 762">=====</p> <p data-bbox="107 775 353 906">  Prima Area   4     Seconda Area   219     Terza Area   336     Totale ...   559  </p>	<p data-bbox="1384 603 1890 635">Tabella B (di cui all'articolo 12, comma 3)</p> <p data-bbox="1128 671 1724 703">Dotazione organica del personale non dirigenziale</p> <p data-bbox="1151 746 1568 762">=====</p> <p data-bbox="1151 775 1420 906">  Prima Area   4     Seconda Area   269   *   Terza Area   686   *   Totale ...   959  </p> <p data-bbox="1128 943 2163 1139">* Tale contingente tiene conto dell'art. 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che autorizza il Ministero dell'ambiente ad assumere, per il triennio 2019-2021 e a tempo indeterminato, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1.</p>				